

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BRESSO, DI CORMANO E DI BOVISIO MASCIAGO  
PER la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione mediante L'ISTITUZIONE  
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**(art. 37, commi 3 e 7, D. Lgs n. 50/2016)**

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di luglio presso la sede del Comune di Cormano, Piazza Scurati n. 1

**TRA**

il Comune di Bresso, con sede legale in Bresso, via Roma n. 25, codice fiscale 00935810150, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Simone Cairo, nato a Milano il giorno 31 marzo 1969, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/06/2022, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il Comune di Cormano, con sede legale in Cormano piazza Scurati n. 1, codice fiscale 01086310156, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Luigi Gianantonio Magistro, nato a Milano l'11 luglio 1965, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2022, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il Comune di Bovisio Masciago, con sede legale in Bovisio Masciago piazza Biraghi n. 3, codice fiscale 03959350152, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-Tempore sig. Giovanni Sartori, nato a Lentate sul Seveso (MB) il 19 gennaio 1954, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/06/2022, esecutiva ai sensi di legge

**PREMESSO CHE**

## I

Ai sensi dell'art 37 commi 1 - 2 - 3 e 4 del Dlgs 50/2016 e smi:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

## II

**il DL 77 del 31.05.2021 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha compiuto una serie di modifiche alle precedenti norme in particolare:**

**In riferimento al DL n. 32/2019**, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 (invece che fino al 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni:

- sospensione dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza, però limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate all' articolo 37, comma 4, del Codice attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province;
- sospensione dell'obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari "esterni" iscritti all'apposito albo tenuto dall'ANAC;
- sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd "integrato");
- possibilità per la PA di prevedere in fase di gara l'inversione procedimentale, aprendo prima le offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;
  1. innalzamento a 100 milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere;
  2. sospensione del divieto di iscrivere riserva su progetti validati. Viene inoltre prorogata, fino al 31 dicembre 2023, come in precedenza evidenziato, la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara, sia per gli appalti sia per le concessioni, e del conseguente obbligo di verifica in sede di gara, in capo agli stessi, del possesso dei necessari requisiti di partecipazione.

**Vengono infine prorogate per tutto il 2023 le seguenti misure:**

- possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione;
- possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la

sostituzione, sulla base di un progetto definitivo “alleggerito” e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;

- per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali varianti, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l’approvazione.

**In riferimento al DL semplificazione n. 76/2020 vengono anzitutto prorogate fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021) le seguenti disposizioni:**

- 1) le procedure derogatorie per gli affidamenti “sotto soglia” (art. 1); contestualmente, vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo:
  - 2) affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
  - 3) procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori da 150 mila euro e fino ad 1 milione;
  - 4) procedura negoziata con invito a 10 operatori da 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 milioni di euro).
- le procedure derogatorie per gli affidamenti “sopra soglia” (art. 2);
- le disposizioni in tema di verifiche antimafia – cd informativa antimafia liberatoria (art. 3);
- la disciplina derogatoria in tema di sospensioni dei lavori (art. 5);
- l’operatività del Collegio Consultivo Tecnico (art. 6). Rispetto a tale istituto, viene altresì prevista: la possibilità per la PA e l’operatore di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione purché in possesso dei requisiti richiesti;
- gli snellimenti procedurali di cui all’articolo 8, comma 1. Tra questi, in particolare, quelli secondo cui:
  - 1) è sempre autorizzata la consegna in via d’urgenza;
  - 2) l’obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;
  - 3) in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;
  - 4) la norma in materia di responsabilità erariale, di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto n. 76/2020, che limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta sia dolosamente

voluta. Si ricorda che tale limitazione non trova applicazione per i danni cagionati da omissione ed inerzia del pubblico funzionario.

VISTO ALTRESI' che con la **delibera 141 del 30 marzo 2022**, Anac ha approvato le **Linee Guida** per la **riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza**. E che per Anac trattasi di uno dei punti qualificanti del **Pnrr**, premessa fondamentale per poi varare la riforma del **nuovo Codice degli Appalti**.

Che dall'01 aprile 2022 al 10 maggio 2022 è stata avviata una **consultazione pubblica sulle Linee guida** con la possibilità per le varie istituzioni pubbliche, centrali di committenza, operatori economici e associazioni di categoria di inviare osservazioni e indicazioni.

Che Nel Protocollo e nella Premessa alle Linee guida è individuata la tempistica per pervenire entro il 30 settembre 2022 al testo finale delle Linee guida.

RITENUTO QUINDI NECESSARIO, nelle more dell'approvazione dell'elenco nazionale delle stazioni appaltanti definito dalla linee attuative ANAC, in ottemperanza dell'art. 52 del DL77/2021 il quale prevede che per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i **comuni non capoluogo** di provincia procedono all'acquisizione di forniture, lavori ect... "associandosi o consorziandosi in centrali di committenza", procedere al rinnovo della convenzione già in essere precedentemente tra i Comuni di Cormano, Bresso e Bovisio Masciago, per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione mediante l'istituzione della centrale unica di committenza,

CONSIDERATO INFATTI CHE l'attività svolta dalla precedente convenzione, è risultata essere efficace, e pertanto risulta conveniente proseguire l'esperienza associativa della Centrale di Committenza costituita nel giugno 2017, istituendo nuovamente la Centrale unica di committenza, mediante convenzione, tra gli stessi Comuni di Cormano, Bresso e Bovisio Masciago, per le finalità sopra esplicitate

#### **VISTA**

- la deliberazione n. 47 del 28/06/2022, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Bresso, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione n. 35 del 27/06/2022, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Cormano, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione n. 30 del 27/06/2022, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Bovisio Masciago, esecutiva ai sensi di legge

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Finalità ed oggetto**

1. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, disciplina, nei termini specificati negli articoli seguenti, la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni, così come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 50/2016.

**L'ambito di competenza della Centrale Unica di Committenza riguarda, pertanto, obbligatoriamente l'affidamento di** contratti le cui procedure afferiscono ad opere di cui al PNRR e PNC, e per le quali, in ottemperanza dell'art. 52 del DL77/2021, i **comuni non capoluogo** di provincia procedono mediante centrali di committenza associate.

**Riguarda altresì, qualora gli enti convenzionati ne facciano richiesta,** tutte le procedure di aggiudicazione attualmente definite sopra la soglia comunitaria europea dalle vigenti disposizioni, nel rispetto degli obblighi normativi e degli indirizzi operativi di ciascun ente

#### **Restano escluse dall'ambito di competenza della Centrale Unica di Committenza:**

l'acquisizione di beni e servizi mediante spese economali;

l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore all'attuale soglia comunitaria;

l'affidamento di lavori e servizi di somma urgenza;

### **Art. 2 - Ufficio comune operante come centrale unica di committenza per i comuni associati**

1. La Centrale di committenza è istituita presso il Comune di Cormano.

2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per gli appalti di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dall'art 1 della presente convenzione.

3. L'Ufficio comune organizzato dal Comune di Cormano quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, salve indicazioni in senso diverso da parte delle autorità competenti (in primo luogo ANAC), tutti gli elementi identificativi del Comune che emette gli atti di gara sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

c) ai riferimenti fiscali;

### **Art. 3 Competenze dei RUP nella centrale unica di committenza**

1. La Centrale Unica è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale.

In caso di procedure centralizzate, ossia quelle per cui in base al D. Lgs. 50/2016 e alla presente Convenzione la Centrale Unica di Committenza agisce come soggetto che accentra e gestisce le procedure di appalto, le diverse fasi relative alla gara sono gestite dal RUP del Comune interessato all'acquisizione di lavori, beni e servizi, il quale opera nell'ambito della Centrale Unica di Committenza, secondo le disposizioni del Codice degli Appalti.

2. Il RUP deve profilarsi sui sistemi dell'Autorità anche come RUP del modulo centralizzato per cui gestisce la procedura di gara e in relazione ai relativi centri di costo, specificando di volta in volta per conto di quale soggetto (Comune o Centrale Unica di Committenza) agisce.

Il RUP svolge le funzioni e cura gli adempimenti di Legge, tra i quali l'acquisizione del CIG, previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016.

3. Successivamente alla gara i RUP dei singoli Comuni seguono la fase esecutiva, laddove non sia obbligatoria la nomina di un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 4. Competenze del responsabile della Centrale Unica di Committenza**

1. Il responsabile della Centrale Unica di Committenza presiede al buon funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

2. La Conferenza dei Dirigenti dei Comuni associati, di norma con cadenza trimestrale, comunica al Responsabile della Centrale unica di committenza l'ordine dei lavori, dei servizi e delle forniture da tenersi nelle procedure di affidamento.

La Conferenza deve operare nel principio di massima celerità anche mediante teleconferenza e nello spirito di massima collaborazione e della ricerca del maggior consenso.

3. In particolare, le competenze del Responsabile della Centrale Unica sono:

- collaborare con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;
- predisporre ed adottare nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
- organizzare il lavoro del personale assegnato alla Centrale Unica di Committenza;
- acquisire dal Comune convenzionato la determinazione a contrarre corredata da tutta la documentazione tecnica, in particolare il progetto e la sua eventuale validazione, in cui siano specificati le modalità di scelta del contraente ed i criteri di valutazione e ponderazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;

- acquisire il provvedimento con il quale il Comune ha accertato la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'appalto dei lavori, servizi o beni richiesti.;
- sovrintendere alla predisposizione dei bandi di gara, dei disciplinari di gara, delle lettere di invito, alle pubblicazioni di legge e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, agli avvisi di pre e post informazione, alle lettere per l'accesso agli atti di gara;
- nominare, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previo accordo con i RUP e secondo il principio di rotazione, la Commissione di gara che in tutto sarà composta da tre componenti, compreso il Presidente oltre al segretario verbalizzante, in attesa dell'operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- curare la redazione e sottoscrizione dei verbali di gara;
- trasmettere al Comune le risultanze della gara e tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti conseguenti;
- assicurare la massima collaborazione ai fini della stipulazione del contratto.

**Art. 5 - Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza**

1. Ai singoli Comuni associati, in relazione alle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza, competono le seguenti funzioni ed attività:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1) l'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, così come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 50/2016; in tale fase i Comuni valutano la possibilità di aggregare le forniture di beni e servizi e di lavori di manutenzione;

a.2) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.3) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, così come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e dal relativo decreto attuativo o delle disposizioni previste dall'art. 216 – comma 4 – del D. Lgs. 50/2016, in attesa dell'entrata in vigore del suddetto decreto e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta.

a.4) tutte le attività collaborative con la Centrale Unica di Committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di appalto nel modo più efficace possibile;

a.5) l'adozione dei provvedimenti di assunzione dell'impegno di spesa, ivi incluso il pagamento del contributo all'ANAC e gli eventuali costi per la pubblicazione degli avvisi ed esiti di gara;



b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1) collaborazione con la Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, risposta richieste chiarimenti, faq, ecc.);

b.2) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;

b.3) effettuazione dei controlli obbligatori in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico finanziario con le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016;

b.4) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D. Lgs. 50/2016 e-da normative specifiche;

c.2) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.3) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.4) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

## **Art. 6 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza e gestione delle richieste di accesso**

1. La Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'articolo 53 del D. Lgs. 50/2016, nei termini consentiti dal medesimo art. 53 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della Centrale unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

## **Art. 7 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza**

1.. La decisione relativa agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla Centrale Unica di Committenza è assunta dal Comune presso il quale è istituita la centrale sentito il parere obbligatorio e vincolante da parte del Comune interessato alla procedura di acquisti con oneri a carico di quest'ultimo.

#### **Art. 8 – Struttura organizzativa della centrale unica di committenza**

1. La Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Cormano.

2. I Comuni associati approvano, con atti di Giunta, specifiche disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della Centrale Unica di Committenza.

In particolare con i suddetti atti viene individuata, su proposta dei Dirigenti, la dotazione di personale della centrale, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati. Resta in ogni caso inteso che la soluzione organizzativa individuata non potrà comportare maggiori oneri per i singoli Comuni associati nel rispetto dei limiti di spesa del personale.

3. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede la Centrale unica di committenza, con proprio provvedimento, previa intesa tra i Sindaci, nomina, secondo le procedure di legge, tra soggetti idonei e dipendenti dei Comuni il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di appalto di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

4. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice-responsabile, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento. La nomina viene effettuata secondo le procedure di legge tra soggetti idonei facenti parte della dotazione di personale della Centrale Unica di Committenza.

5. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di

committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

6. Ferma restando l'attivazione di uno spazio dedicato alla Centrale Unica di Committenza sul sito istituzionale dei singoli comuni associati, con link al sito del Comune presso il quale è istituito l'ufficio comune, la Centrale Unica di Committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune.

7. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

#### **Art. 9 – Individuazione delle risorse umane operanti presso la Centrale unica di committenza e applicazione legislazione anticorruzione.**

1. La Centrale Unica di Committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. I singoli Comuni associati assegnano alla Centrale Unica di Committenza le risorse umane, mantenendo pertanto a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.

3. L'individuazione delle risorse umane destinate all'ufficio definito Centrale unica di committenza deve essere effettuata nel pieno rispetto della legge n. 190/2012, applicando una programmazione delle rotazioni degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali, sulla base di criteri di ragionevolezza.

La misura organizzativa della rotazione è finalizzata a garantire l'efficiente ed efficace utilizzazione dei Dirigenti ed a favorirne lo sviluppo professionale.

A tal fine dovrà essere effettuata una ricognizione del personale dipendente dei Comuni aderenti, riportante l'indicazione dei seguenti dati:

- nominativi dei dirigenti;

- date di scadenza dei contratti;

- anni di permanenza in servizio nell'ambito di competenza dell'area/processo;

- struttura di cui sono responsabili.

Analoga rilevazione, riportante i dati sotto elencati, dovrà essere fatta per il personale non dirigenziale:

- nominativi dei dipendenti;
- appartenenza ai ruoli in diversa posizione giuridica;
- livello e profilo di inquadramento;
- struttura di appartenenza;
- anni di permanenza in servizio nell'ambito di competenza dell'area/processo;
- qualità di responsabili di procedimento ovvero operatori.

All'esito di tali rilevazioni, i Comuni, previa consultazione, in fase obbligatoria di aggiornamento dei relativi PTCP, individueranno, per l'ambito di competenza relativa alla Centrale unica di committenza:

- le priorità per l'applicazione della rotazione, in modo da programmarla nel tempo, renderla compatibile con l'efficienza operativa specifica delle singole strutture e contemporaneamente efficace in termini di prevenzione;
- la durata massima di permanenza nell'area/processo;
- la programmazione di un piano di formazione ad hoc, anche in modalità *in house* ovvero con affiancamenti, purché in forma continuativa.

I singoli Comuni associati, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione e da quanto previsto nel presente comma.

4. I singoli Comuni associati distaccano presso l'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza le risorse umane individuate ai sensi del precedente comma o definiscono una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione dello stesso Ufficio comune tali soggetti, anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

#### **Art. 10 - Forme di consultazione tra i Comuni associati**

1. I Sindaci dei Comuni associati, quando ne faccia richiesta uno dei Sindaci dei Comuni associati, si riuniscono per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Central Unica di Committenza, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione

Agli incontri partecipa il Responsabile della Centrale Unica di Committenza e, eventualmente, i Dirigenti o altro personale dell'ufficio comune dallo stesso individuato in relazione all'oggetto della convocazione.

Delle sedute è redatto apposito verbale.

2. I Comuni associati approvano, con deliberazione della Giunta Comunale, le linee-guida per la definizione operativa delle scelte e degli indirizzi definiti a seguito delle consultazioni dei Sindaci di cui al comma 1.

3. Alla stesura delle Linee Guida collabora un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato da ciascuno di essi tra i propri Dirigenti/Responsabili di servizio.

### **Art. 11 – Rapporti finanziari e riparto delle spese**

1. La gestione finanziaria della Centrale Unica di Committenza deve mirare all'ottimizzazione e al contenimento dei costi, in particolare garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli Enti alle spese di personale e di tutte le altre spese a cui, in base alla normativa, vengono imposti tagli o contingentamenti.

2. Ciascun Comune assume direttamente come previsto dall'art. 5 – comma 1 – lett. a) della presente convenzione i costi per le spese sostenute per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, (a titolo esemplificativo: quelli per le attrezzature tecniche e informatiche, le spese per la formazione del personale addetto, le spese di cancelleria, telefono, energia elettrica e beni di consumo.)

### **Art. 12 - Risorse strumentali**

1. Il Comune presso il quale ha sede la Centrale Unica di Committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune presso il quale ha sede la Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.

3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con la Centrale Unica di Committenza.

4. I Comuni associati consentono alla Centrale Unica di Committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure per l'appalto di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati, le riunioni in formato on line etc.

### **Art. 13 – Riservatezza**

1. La Centrale Unica di Committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di appalto di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. 101/2018 e del GDPR 679/2016
2. Il Comune aderenti alla CUC stipulano fin d'ora, ai sensi del presente comma, espresso accordo, mediante il quale si dichiarano contitolari del trattamento dei dati relativi ed afferenti le procedure di gara di competenza della CUC per tutte le fasi da essa gestite, in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono altresì titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di appalto di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, per le fasi da essi gestite, in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

### **Art. 14 - Prevenzione della corruzione**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede la centrale e di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 della presente convenzione.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede la Centrale Unica di Committenza per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati (nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

### **Art. 15 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico**

1. Le clausole della presente convenzione, che recano riferimenti alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al DL 77/2021, alle Linee Guida ANAC nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. In seguito alla ridefinizione degli ambiti nazionali delle Centrali Uniche di Committenza in attuazione delle Linee ANAC del 141 del 30 marzo 2022, i Comuni associati provvedono alla

revisione delle clausole o allo scioglimento anticipato della presente convenzione in caso essa dovesse risultare non più applicabile.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione altresì quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4 Le disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

#### **Art. 16- Durata**

1.La presente convenzione ha durata di due (2) anni decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

2.Resta fermo che in caso di istituzione degli ambiti nazionali delle centrali uniche di committenza da parte di ANAC, la convenzione si scioglie automaticamente a far data dall'entrata in vigore dell'ambito di competenza fissato per i comuni

3 Qualora la normativa lo consenta e prima della scadenza di cui al comma 1, i Comuni associati deliberano in merito alla volontà di proseguire nel convenzionamento e adottano gli atti conseguenti.

#### **Art.17– Adesione di altri Comuni**

La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di appalto di lavori, servizi e beni di cui all' art 1 della stessa. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

#### **Art. 18 - Recesso dalla convenzione**

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

#### **Art. 19 - Scioglimento della convenzione**

1. I Comuni associati sciogliono la presente convenzione:

- a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge o Linee guida dell'autorità ANAC che obblighino gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di appalto di lavori, beni e servizi;
- b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di appalto di lavori, beni e servizi;
- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di appalto di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

#### **Art. 20 - Risoluzione delle controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, ha luogo prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

#### **Art. 21 – Norme finali e transitorie**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, si fa riferimento automatico alle norme di legge tempo per tempo vigente e alle disposizioni del Codice Civile nonché ai regolamenti interni dei singoli Enti sottoscrittori.

Nel caso di mancanza di norme di riferimento, si demanda agli accordi tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti o, se ritenuto sufficiente, di semplice corrispondenza anche telematica.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

#### **Letto, approvato e sottoscritto**

Per il Comune di Bresso

Il Sindaco Simone Cairo

Per il Comune di Cormano

Il Sindaco Luigi Gianantonio Magistro



Per il Sindaco di Bovisio Masciago  
Il Sindaco Giovanni Sartori